



REGIONE CAMPANIA
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA e
Ce.P.I.C.A. di AVELLINO
Ce.S.A. di BAIANO

MARCHI COLLETTIVI

I **Reg.2081/92 e 2082/92** relativi alla istituzione dei marchi collettivi: "**Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.)**", "**Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)**" e "**Attestazione di Specificità o Specialità Tradizionale Garantita (A.S. o S.T.G.)**", delineano il quadro generale delle regole entro le quali i prodotti agroalimentari possono essere registrati come marchi collettivi presso l'Unione Europea e di qualità presso i consumatori.

Non si tratta di marchi aziendali, ma di marchi che distinguono un determinato prodotto ottenuto da tutte le aziende che si trovano in certe condizioni ambientali, produttive, storiche e che "volontariamente" accettano di sottostare a un sistema di controllo operato da organismi indipendenti (per tali motivi si parla di **Marchi Collettivi**).

Documento fondamentale della richiesta di registrazione di una **D.O.P./I.G.P. o S.G.T.** è rappresentato da un **Disciplinare di Produzione**. Si tratta in un certo senso delle prescrizioni alle quali tutti i produttori aderenti devono attenersi in modo tassativo, e quindi del primo strumento di garanzia per il consumatore circa le caratteristiche del prodotto e le modalità di ottenimento dello stesso. Altra cosa richiesta è la presenza del **Consorzio di Tutela** che ha la funzione di promozione, valorizzazione, di controllo e tutela del marchio.

Il prodotto con marchio collettivo è accompagnato da una vera e propria **certificazione di qualità** in quanto i produttori sono sottoposti ad un controllo sistemico da parte di un organismo specificatamente autorizzato e abilitato dal **Ministero delle Politiche Agricole** il quale avrà il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari, recanti il marchio protetto, rispondono ai requisiti del disciplinare.

In **Campania** l'Assessorato all'Agricoltura ha promosso la costituzione di uno specifico organismo di controllo e certificazione quale l'Istituto Mediterraneo di Certificazione (**IS.ME.CERT.**)

REG.2081/92 - I.G.P./ D.O.P.

Schema generale da adottare per la stesura della relazione tecnica e di quella storica da allegare all'istanza di registrazione.

Relazione storica

- 1) L'area geografica interessata
 - Descrizione del territorio
 - Le caratteristiche geo-pedologiche e climatiche
 - Le caratteristiche strutturali dell'agricoltura
- 2) Notizie storiche sul prodotto
 - Origine e storia
 - Caratteristiche e specificità
 - Elementi che comprovano il legame tra il prodotto e la zona
 - Elementi che comprovano il legame tra il prodotto e l'ambiente geografico e pedo-climatico interessato
 - Il prodotto nella cultura, nel folklore e negli usi dell'area, nella gastronomia tradizionale della zona

Relazione tecnica

- 1) Premessa
- 2) La descrizione del prodotto
 - Aspetti botanici e morfologici
 - Caratteristiche intrinseche e specifiche
 - Gli aspetti agronomici
 - Descrizione delle fasi successive alla raccolta
 - Confezionamento ed etichettatura
- 3) Aspetti economici del prodotto
 - La commercializzazione
 - L'economia dell'area
 - Prospettive di sviluppo a seguito del riconoscimento DOP o IGP



Organismo proponente IGP (art. 5 Reg. CEE 2081/92)

Soggetti legittimali alla registrazione.

- a) Associazioni: insieme di produttori e/o trasformatori dell'area di qualificazione
- b) Comitato promotore: insieme di produttori e/o trasformatori oppure di associazioni o cooperative senza forma giuridica particolare ma con i seguenti obblighi:
 - essere costituiti con atto pubblico
 - avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto IGP
 - essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato
 - essere soggetti “**legittimamente attivi**” per sostenere le attività connesse alle procedure di registrazione e “**legittimamente passivi**” per resistere ad eventuali opposizioni (art.14 comma 8 legge 526 del 21/12/1999)
 - prevedere nello statuto lo scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo o dell'impossibilità a raggiungerlo.

1) documentazione occorrente (in triplice copia)

- Istanza al MIPA (in bollo)
- Atto costitutivo
- Disciplinare di produzione
- Relazione storica e tecnica
- Cartografia (in scala 1:50.000)
- Logotipo con relativa descrizione colorimetrica

5) Procedura

Il MIPA (Ministero per le Politiche Agricole) entro 30 gg. Verifica la legittimazione del soggetto proponente comunica l'inizio del procedimento con indicazione del funzionario responsabile ai sensi della legge 241/90. Verifica la validità della richiesta e la documentazione allegata e se positiva lo comunica al soggetto proponente e alla Regione interessata con trasmissione del disciplinare in stesura finale. Chiede ai soggetti coinvolti di concordare il luogo e la sede della riunione di pubblico accertamento e in quella sede elabora con loro una scheda riepilogativa da inviare alla Commissione Europea che valutata la proposta decide la pubblicazione sulla G.U. delle Comunità Europee.